

# COMUNE DI MONTELAPIANO

## Provincia di Chieti

Via Roma n. 1 - C.A.P. 66040 - Telefax 0872-944482 - e-mail: [info@comune.montelapiano.ch.it](mailto:info@comune.montelapiano.ch.it)  
Codice Fiscale 81002650695- Partita IVA 00295510697

Prot. n. 581/IV.3

Addi, 04.05.2019

### I.M.U. ANNO 2019 AVVISO AI CONTRIBUENTI

Il giorno 17 Giugno 2019 scade il termine per il pagamento della prima rata dell'Imposta Municipale Propria ( I.M.U ).

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. del , ha fissato le aliquote IMU per l'anno 2019 confermando quelle in vigore nell'anno 2015.

#### VERSAMENTO -

I contribuenti dovranno versare la prima rata, pari al 50%, sulla base delle seguenti aliquote deliberate dal Comune:

- 4 per mille per le categorie di immobili A1- A8 – A9 e relative pertinenze ( C2- C6 – C7 ) adibite ad abitazione principale, con detrazione di euro 200,00 –
- 7,6 per mille per le unità immobiliari della categoria A non adibite ad abitazione principale;
- 7,6 per mille per le unità immobiliari delle categorie B-C-E;
- 7,6 per mille per le aree edificabili;
- 10,6 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Per l'applicazione del tributo vanno prese in considerazione anche le norme contenute nel regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 29.09.2012.

Ai sensi dell'art. 9 bis del DL n. 47 del 28.03.2014, convertito con la legge n. 80/2014, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all'estero ( AIRE ), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per beneficiare di tale agevolazione, è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con allegato documento di riconoscimento, in corso di validità.

#### DICHIARAZIONE -

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione I.M.U., entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui si sono verificate le variazioni, i contribuenti che:

- hanno acquistato, venduto, ereditato immobili;
- hanno cambiato residenza;
- intendono beneficiare della riduzione per inagibilità, inabitabilità;
- devono evidenziare variazioni comunque non desumibili d'ufficio.

Per quanto non indicato si fa riferimento all'avviso IMU dell'anno 2012.

**Tutte le informazioni potranno essere richieste presso gli uffici comunali.**



IL SINDACO  
ARTURO SCOPINO

